



ASSOLOMBARDA

La dichiarazione MUD 2019

Inquadramento normativo, soggetti obbligati e modalità di presentazione

Speaker

Giuseppe Spina

Maggio 2019


Indice

- *Normativa*
- *Comunicazioni del MUD 2018*
- *Comunicazioni*
- *Soggetti obbligati e esclusi*
- *Struttura del MUD 2018*
- *Presentazione*
- *Invio e software*
- *Diritti di segreteria*
- *Sanzioni*


Premessa

Per quanto riguarda i termini di presentazione del modello, l'articolo 6, comma 2-bis, della legge n. 70 del 1994 dispone quanto segue:

"Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con DPCM, da pubblicare in G.U. entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto."



DPCM del 24 dicembre 2018
Pubblicato in G.U. del 22 febbraio



La scadenza per la presentazione del Mud 2019 è il 22 giugno 2019

MUD 2019 - Normativa

✓ **Istituzione MUD**

- L. 25 gennaio 1994, n. 70

✓ **Modulistica**

- D.P.C.M. del 24/12/2018 pubblicato sulla G.U. del 22 febbraio 2019 contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni da parte dei soggetti obbligati

✓ **Soggetti obbligati Rifiuti e AEE/RAEE**

- D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49
- D.Lgs. 24 luglio 2003, n. 182
- D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

✓ **Veicoli Fuori uso**

- D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e smi;
- DPCM 22 dicembre 2004

Le comunicazioni del MUD 2019

Le comunicazioni contenute nella dichiarazione sono relative a:

- *refiuti;*
- *veicoli fuori uso;*
- *imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;*
- *refiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;*
- *refiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione;*
- *produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.*

Soggetti obbligati

Comunicazione Rifiuti

- *le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;*
- *le imprese e gli enti, **che hanno più di dieci dipendenti** e che sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi [di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g)] derivanti da:*
 - lavorazioni industriali,
 - lavorazioni artigianali,
 - attività di recupero e smaltimento rifiuti, attività di potabilizzazione, trattamenti delle acque e depurazione delle acque reflue ed abbattimento di fumi;
- *le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;*
- *chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti prodotti da terzi;*
- *i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;*
- *i consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;*
- *i gestori degli impianti e dei servizi portuali per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.*

Soggetti esclusi

Comunicazione Rifiuti

Sono esonerati dall'obbligo:

- *gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile;*
- *le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi con l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali semplificata di cui alla categoria 2-bis (categoria istituita ai sensi dell'art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/06 - l'esonero riguarda solo la fase di trasporto);*
- *le imprese e gli enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti (con riferimento all'impresa nella sua totalità e non alla singola unità locale oggetto di dichiarazione);*
- *i produttori di rifiuti pericolosi che li hanno conferiti al servizio pubblico di raccolta previa apposita convenzione, nel qual caso, per le quantità conferite e, ovviamente, solo per queste, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio;*
- *i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 (estetisti, tatuatori, barbieri, parrucchieri, agopuntori, ecc.) [assolvono all'obbligo di presentazione del MUD attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto - Legge 28 dicembre 2015, n. 221]*

Comunicazione Rifiuti Semplificata

La Comunicazione Rifiuti Semplificata può essere effettuata solo a condizione che ricorrano contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- *nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione siano stati prodotti, da produttori iniziali, **non più di sette tipologie di rifiuti**;*
- *per il conferimento **non siano stati utilizzati più di tre trasportatori terzi per ciascuna tipologia di rifiuto**, eventuali trasporti eseguiti “in proprio” dal dichiarante (con iscrizione all'Albo gestori ambientali semplificata di cui alla categoria 2-bis) abbiano riguardato solo rifiuti non pericolosi, per i quali la fase di trasporto “in conto proprio” non è oggetto di comunicazione;*
- *per ciascun rifiuto prodotto **non siano stati utilizzati più di tre destinatari**;*

*La Scheda Rifiuti Semplificata può essere presentata su supporto cartaceo e **non può essere compilata da:***

- *Produttori che conferiscono i rifiuti all'estero.*
- *Gestori di rifiuti (soggetti che effettuano attività di recupero, smaltimento e trasporto)*
- *Produttori di rifiuto che non ricadono nelle condizioni di cui sopra (ex. Producono fuori dall'unità locale)*
- *Nuovi produttori (soggetti che effettuano operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti)*

Soggetti obbligati

Comunicazione Veicoli Fuori Uso

Sono tenuti alla compilazione di questa comunicazione quei soggetti che svolgono specifiche attività di recupero di veicoli fuori uso su veicoli che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 209/2003 cioè:

- *gli autodemolitori,*
- *i rottamatori;*
- *i frantumatori.*

I veicoli oggetto della dichiarazione sono quelli rientranti nelle seguenti categorie:

- *L2: veicoli a tre ruote, la cilindrata del motore (se motore termico) non supera i 50 cc. e la velocità max di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 Km/h;*
- *M1: veicoli con almeno 4 ruote destinati al trasporto di persone con max 8 posti a sedere oltre al conducente;*
- *N1: veicoli destinati al trasporto di merci con massa massima non superiore a 3,5 t.*

Nb. Per eventuali altri trattamenti o rifiuti prodotti nell'unità locale questi soggetti sono comunque tenuti a compilare le specifiche schede della Comunicazione rifiuti ordinaria.

Soggetti obbligati

Comunicazione Imballaggi

La Comunicazione Imballaggi si divide in due Sezioni:

- *Sezione Consorzi;*
- *Sezione Gestori rifiuti da imballaggio;*

e deve riportare i dati relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale.

SEZIONE CONSORZI

Sono tenuti alla compilazione di questa Sezione:

- *il CONAI;*
- *i soggetti che hanno organizzato autonomamente (anche in forma collettiva) un sistema di gestione dei propri rifiuti d'imballaggio sull'intero territorio nazionale o un sistema di restituzione dei propri imballaggi (art. 221, comma 3, lettere a) e c) del D.Lgs. n. 152/06).*

SEZIONE GESTORI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Sono tenuti alla compilazione di questa Sezione gli impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all'allegato B e C parte IV D.Lgs. 152/2006.

Soggetti obbligati

Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

Sono tenuti alla compilazione della comunicazione relativa ai RAEE tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 49/2014, ossia:

- gli impianti di trattamento di RAEE, per la sola specifica parte relativa a questi rifiuti (per eventuali altri trattamenti sono tenuti a compilare le specifiche schede della Comunicazione Rifiuti ordinaria);*
- i centri di raccolta istituiti dai produttori o da terzi che agiscono in loro nome.*

I RAEE rientranti nell'ambito di applicazione del decreto sono derivanti dalle seguenti categorie di AEE:

- 1. Grandi elettrodomestici*
- 2. Piccoli elettrodomestici*
- 3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni*
- 4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici*
- 5. Apparecchiature di illuminazione*
- 6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)*
- 7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport*
- 8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati)*
- 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo*
- 10. Distributori automatici*

Dal 15 agosto 2018

- 1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura*
- 2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm²*
- 3. Lampade*
- 4. Apparecchiature di grandi dimensioni*
- 5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)*
- 6. Piccola apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)*

Soggetti obbligati

Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione AEE i seguenti soggetti che comunicano i quantitativi immessi sul mercato:

- *produttori di AEE che fabbricano e vendono apparecchiature con il proprio marchio;*
- *rivenditori di AEE su cui appongono il proprio marchio;*
- *importatori di AEE nel territorio nazionale;*
- *produttori di AEE destinate all'esportazione.*

I Sistemi collettivi possono comunicare per conto dei produttori che hanno aderito al sistema collettivo i dati relativi alle AEE reimpiegate, riciclate e recuperate nell'anno solare precedente.

Soggetti obbligati

Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione

Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

Struttura del MUD

Il dichiarante deve compilare e presentare – oltre alla Sezione Anagrafica – solo le sezioni, e all'interno di queste i moduli, inerenti la propria attività.

I soggetti obbligati alla presentazione del MUD se non hanno effettuato nel 2018 alcune delle attività per le quali è prevista la presentazione della dichiarazione non devono presentare un MUD in bianco.

<u>SEZIONE ANAGRAFICA</u>	Scheda SA1	(per tutte le Sezioni, tranne la Comunicazione Rifiuti Semplificata)
	Scheda Autorizzazioni	Per i soli soggetti autorizzati a svolgere attività di gestione dei rifiuti
<u>COMUNICAZIONE RIFIUTI</u>		
<u>Sezione Rifiuti</u>	Scheda Rifiuti	Moduli RT, RE, DR, TE, MG
	Scheda Materiali	
<u>Sezione Intermediazione</u>	Scheda INT-Intermediazione	Moduli UO e UD
<u>COMUNICAZIONE VEICOLI FUORI USO</u>	Scheda AUT - Autodemolitore	Moduli RT-VEIC, DR-VEIC, TE-VEIC, MG-VEIC
	Scheda ROT - Rottamatore	
	Scheda FRA - Frantumatore	
<u>COMUNICAZIONE IMBALLAGGI</u>		
<u>Sezione Consorzi</u>	Scheda SRIU, SMAT, STIP, SBOP	
	Scheda CONS	Moduli UO-CONS e DR - CONS
<u>Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio</u>	Scheda IMB	Moduli RT-IMB, DR-IMB, TE-IMB, MG IMB
<u>COMUNICAZIONE RAEE</u>	Scheda CR RAEE – Centri di raccolta	Moduli RT-RAEE, DR-RAEE, TE-RAEE, MG RAEE
	Scheda TRA- RAEE Impianti di trattamento	
<u>COMUNICAZIONE PRODUTTORI DI APPARECCHIATURE elettriche ed elettroniche</u>	Scheda IMM-AEE	Modulo DR-AEE
	Scheda RTOT-SCF	
	Scheda R-PROD	
<u>COMUNICAZIONE RIFIUTI URBANI, assimilati e raccolti in convenzione</u>	Scheda RU	Moduli CS, DR - U, RT-CONV
	Scheda CG	Modulo MDCR

MUD 2019 – Presentazione 1/2

Le Comunicazioni:

- *Rifiuti (Ordinaria)*
- *Veicoli Fuori Uso*
- *Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche*
- *Comunicazione Imballaggi, Sezione Consorzi e Gestori*

vanno compilate tramite:

- *il software messo a disposizione da Unioncamere;*
- *altri software che rispettino le specifiche dell'Allegato 4 al DPCM;*

devono essere trasmesse alla CCIAA competente esclusivamente per via telematica - www.mudtelematico.it

La Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione è trasmessa per via telematica - www.mudcomuni.it

La Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche è compilata e trasmessa per via telematica - www.registroaee.it

MUD 2019 – Presentazione 2/2

(Dichiarazione Semplificata)

Il dichiarante dovrà seguire i seguenti passi:

- 1. Compilare la comunicazione inserendo i dati nel portale mudsemplificato.ecocerved.it ottenendo il file in formato PDF*
- 2. Stampare la Comunicazione Rifiuti Semplificata*
- 3. Firmare, con firma autografa la comunicazione MUD in formato documento cartaceo*
- 4. Trasformare il documento in un documento elettronico in formato PDF,*
- 5. Creare, con scansione, un SOLO documento elettronico in formato PDF, chiamato, ad esempio mud2018.pdf, contenente:*
 - La copia della Comunicazione Rifiuti semplificata firmata dal dichiarante*
 - La copia dell'attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente*
 - La copia del documento di identità del sottoscrittore.*

Se l'unico file PDF ottenuto dalla scansione sarà firmato digitalmente con la firma elettronica, in tal caso non è necessario inserirvi anche la copia del documento d'identità.

- 6. Trasmettere via PEC all'indirizzo unico **comunicazioneMUD@pec.it** il file in formato pdf ottenuto.*

Ogni mail trasmessa via PEC dovrà contenere una sola comunicazione MUD e dovrà riportare nell'oggetto esclusivamente il codice fiscale del dichiarante.

La casella PEC non potrà fornire alcun tipo di risposta ai messaggi pervenuti che non contengano una comunicazione MUD composta nel modo descritto.

La comunicazione effettuata con modalità diverse da quelle sopra indicate si considera inesatta.

Non è quindi più possibile compilare la Comunicazione Rifiuti semplificata manualmente ed inviarla con spedizione postale

MUD 2019 – Invio e software

Il software per la compilazione del MUD e la documentazione tecnica per la definizione del formato di esportazione dei dati sono diffusi dalle Camere di Commercio e disponibili attraverso i seguenti siti Internet:

- *Ministero dello Sviluppo Economico <http://www.sviluppoeconomico.gov.it>*
- *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare <http://www.minambiente.it>*
- *Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale <http://www.isprambiente.gov.it/it>*
- *Unioncamere <http://www.unioncamere.it>*
- *Infocamere <http://www.infocamere.it>*
- *Ecocerved <http://www.ecocerved.it>*

Le istruzioni per la trasmissione via telematica sono disponibili sul sito Mudtelematico www.mudtelematico.it; www.mudxomuni.it e www.registroaee.it

Per la trasmissione telematica i soggetti dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell'invio.

MUD 2019 – Diritti di segreteria

Il diritto di segreteria deve essere versato per ogni Unità Locale che presenta una delle diverse comunicazioni previste dalla norma e sono fissati in:

- *Euro 10,00 per ogni dichiarazione MUD presentata per via telematica - da pagare direttamente all'interno della procedura telematica di invio della dichiarazione MUD tramite:*
 - Carta di credito
 - TelemacoPay
- *Euro 15,00 per ogni dichiarazione MUD SEMPLIFICATA presentata via PEC in formato digitale*
 - Da versare sul ccp n. 54950209 – intestato a: "Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi - MUD - Servizio Tesoreria, Via Meravigli 9/b, 20123 Milano"
 - Nella causale indicare "Diritti di segreteria MUD 2018".

Allegare alla PEC la scansione dell'attestazione del versamento dei diritti di segreteria e copia del documento di identità del dichiarante.

Non è dovuto alcun diritto per la presentazione della Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Sanzioni

Sono previste sanzioni per il ritardo nella presentazione del MUD o per la mancata presentazione.

La presentazione della Dichiarazione MUD effettuata dopo il termine previsto dalla normativa, ma entro 60 giorni dalla scadenza (**21 agosto**) (è necessario contare esattamente 60 giorni, e non semplicemente due mesi), comporta una sanzione da Euro 26,00 a Euro 160,00.

La presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l'omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro (così come previsto dall'art. 258, comma 1, del D. Lgs. 152/2006).

Gli enti che applicano le sanzioni sono la Città Metropolitana di Milano e le Province di Monza Brianza e Lodi.

Comunicazione Veicoli Fuori Uso: per omessa o irregolare presentazione della Comunicazione, la sanzione amministrativa pecuniaria va da Euro 3.000 a Euro 18.000 (D.Lgs. 209/2003 art. 13, c.7).

Comunicazione produttori AEE: per mancata o incompleta comunicazione annuale, la sanzione amministrativa pecuniaria va da Euro 2.000 a Euro 20.000 (D.Lgs. 49/2014 art.38, c.2).

D.Lgs. 152/2006 - Articolo 190

Registri carico e scarico

Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:

- a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 184;*
- b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo;*
- c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.*

Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti

La conversione in legge del decreto "Semplificazioni" (Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135), ha confermato **l'abrogazione del SISTRI** annunciando che la gestione futura della tracciabilità dei rifiuti avverrà tramite un registro elettronico (REN).

Restano ad oggi in vigore le attuali procedure cartacee per la tracciabilità (registro carico e scarico, formulari).

I soggetti tenuti ad iscriversi al Registro¹ saranno:

- enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- produttori di rifiuti pericolosi;
- enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
- commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, i soggetti previsti all'articolo 189, comma 3 del D.lgs. 152/2006.

Il termine per l'iscrizione, l'ammontare del contributo annuale, le sanzioni e ulteriori specifiche saranno definite da un successivo decreto.

Rispetto alla nuova formulazione della norma, il sistema confindustriale ha ribadito la necessità che i lavori per la redazione del Decreto Ministeriale vengano condotti, fin da subito, con il coinvolgimento attivo delle organizzazioni imprenditoriali e che il nuovo sistema venga reso operativo solo dopo un'adeguata sperimentazione e secondo un principio di gradualità degli adempimenti in relazione al quantitativo e alla tipologia dei rifiuti prodotti e gestiti.

Nota 1. Introdotto nella legge di conversione 11 febbraio 2019 n°12 del DL 14 dicembre 2018 n°135 contenuta nella G.U n°36 del 12 febbraio 2019. La legge di conversione con il comma 3 (pag.11 della G.U) va a modificare l'articolo 6 del DL n°135



ASSOLOMBARDA

Grazie per l'attenzione

www.assolombarda.it
www.genioeimpresa.it
Seguici su 

Giuseppe.spina@assolombarda.it
0393638262